

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2885 del 19/08/2016
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE SOC. CCOP. A R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA BOLOGNA N. 714 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO, FRIGOCONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2979 del 19/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. n. 5069/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **A.F.E. Associazione Frutticoltori Estense Soc. Coop. a r.l.** con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara, Via Bologna n. 714 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Ferrara n. 42455 del 28.04.2015. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **STOCCAGGIO, FRIGOCONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 24.04.2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 15.05.2015 con il n. 33551, presentata allo SUAP del Comune di Ferrara in data 28.04.2015, dalla Società A.F.E. Associazione Frutticoltori Estense Soc. Coop. a r.l., nella persona di Mauro Grossi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ferrara, Via Bologna n. 714, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di STOCCAGGIO, FRIGOCONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI;
- Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, atto rilasciato dal Comune di Ferrara (P.G. n. 53622/06 – 50225/010 emesso in data 26.05.2011) e per ottenere il titolo abilitativo in merito all'impatto acustico;
- Considerato che la Ditta dichiara che l'attività non necessita del titolo abilitativo riguardante le emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la nota del 22.07.2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, acquisita al P.G. della Provincia di Ferrara n. 51460 del 24.07.2015, di “Sospensione del termine di conclusione del procedimento”, per richiesta di integrazioni da parte di HERA S.p.A.;
- Vista la nota del 02.02.2016, inviata dallo SUAP del Comune di Ferrara, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/839 del 03.02.2016, di trasmissione, da parte della Ditta, della documentazione integrativa richiesta da HERA S.p.A.;
- Vista la nota del 13.05.2016, inviata dallo SUAP del Comune di Ferrara, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/4826 del 16.05.2016, di trasmissione del parere di HERA S.p.A., Prot. n. 38545 del 23.03.2016;
- Vista la nota del 17.05.2016, inviata dallo SUAP del Comune di Ferrara, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/4943 del 18.05.2016, con la quale ha trasmesso le integrazioni volontarie presentate dalla Ditta, riguardanti “l’ampliamento della struttura produttiva di un lotto in cui verranno realizzate celle di frigoconservazione, variando quindi lo stato delle condotte di scarico acque bianche e nere rispetto alla planimetria inviata in data 16.12.2015”, alla luce delle quali lo stesso SUAP ha ritenuto che l’istruttoria dovesse essere aggiornata, annullando il parere di HERA S.p.A. sopra citato,
- Vista la nota del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, Prot. n. 59260 del 23.05.2016, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/5247 del 25.05.2016, con cui ha espresso il Nulla Osta per quanto di competenza, al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, e:
 - per quanto concerne il D.Lgs n. 152/06 e smi, parte terza (scarico delle acque reflue industriali), specifica che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel parere di HERA S.p.A. n. 63114 del 20.05.2016, allegato alla nota stessa, per lo scarico di acque di processo, civili e meteoriche nella pubblica fognatura di Via Bologna;

- per quanto concerne il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore), visti gli artt. 7 e 9 del Regolamento del Comune di Ferrara per la disciplina delle attività rumorose e il D.P.R. n. 59/2013, fornisce le prescrizioni, che verranno riportate nel presente atto;
- Visto il parere con prescrizioni di HERA S.p.A. P.G. n. 63144 del 20.05.2016, che rettifica e sostituisce il precedente P.G. n. 38545 del 23.03.2016;
- Vista la nota di Arpae P.G. n. PGFE/2016/6845 del 01.07.2016, trasmessa allo SUAP del Comune di Ferrara, con la quale, considerata la modifica comunicata con la nota del 17.05.2016, ha richiesto quanto segue: “la Ditta dovrà confermare che l’attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ovvero fornire informazioni riguardanti tale matrice indicando, in particolare, la produzione giornaliera massima della propria attività, poiché potrebbe trattarsi di attività soggetta ad autorizzazione di carattere generale, come previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2236/2009, così come integrata e modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1769/2010, oppure ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e quindi ricomprese nell’autorizzazione unica ambientale”;
- Vista la nota in data 26.07.2016, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/7886 del 27.07.2016, con la quale conferma che l’attività svolta è principalmente di frigoconservazione di prodotti agricoli, non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e che la lavorazione degli stessi, prevede lavaggio in acqua e nessuna formazione di polveri;
- Dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell’art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l’Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso,

subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);

- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **A.F.E. Associazione Frutticoltori Estense Soc. Coop. a r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara, Via Bologna n. 714, codice fiscale n. 00054520382 per l'esercizio dell'attività di **STOCCAGGIO, FRIGOCONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di tipo separato di Via Bologna, sono quelli contrassegnati con le sigle **"S1"** (acque industriali) ed **"S2"** (acque meteoriche da coperture e piazzali non a rischio di contaminazione), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav.01;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav.01;
3. Lo scarico **"S1"** delle **acque industriali**, in pubblica fognatura, deve rispettare i limiti di emissione "scarico fognatura acque nere" indicati nella Tabella allegata sub ambito Hera, del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**, ed il controllo avverrà nel pozzetto di campionamento denominato **"PC" pozzetto campionamento acque di processo da zona 10/zona1/lavaggio Bins/spurgo torri evaporative/reflui civili** e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav.01. Detto pozzetto deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
4. Lo scarico **"S2"** delle **acque meteoriche da coperture e piazzali non a rischio di contaminazione**, in pubblica fognatura, deve rispettare i limiti di emissione "scarico fognatura acque bianche" indicati nella Tabella allegata sub ambito Hera, del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**, ed il controllo avverrà nei pozzetti di campionamento denominati **"PC1"** e **"PC2" pozzetti campionamento acque meteoriche** e indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav.01. Detti pozzetti devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

Lo scarico **"S2"** dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
5. **Entro 30 giorni dal rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, la Ditta deve installare, il contatore divisionale identificato con il n. "35",** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav.01.;
6. L'avvenuta installazione del contatore divisionale n. 35 sopra citato, deve essere comunicata ad HERA S.p.A.-Distretto di Ferrara, al Comune di Ferrara/Servizio Ambiente e all'Arpae di Ferrara;

7. I **misuratori di portata** installati e identificati con i numeri **33 - 34 - 35 - 5**, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav.01, devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento. In caso di sostituzione degli stessi, la Ditta deve darne comunicazione ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, al Comune di Ferrara/Servizio Ambiente e all'Arpae di Ferrara;
8. Trattandosi di scarico di processo discontinuo:
 - da zona 1 (lavorazione pere), indicativamente da maggio a luglio
 - da zona 10 (lavorazione pomacee), uno scarico annuale a fine trattamento

la Ditta dovrà dare comunicazione ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, al Comune di Ferrara/Servizio Ambiente e all'Arpae di Ferrara, **sia dell'inizio dello scarico acque di processo in pubblica fognatura (inizio attività), sia del termine di fine lavorazione;**
9. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
10. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A., apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
11. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
12. La ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
13. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
14. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa che:

- La Società HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico Integrato;
- La Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli scarichi indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. Una volta realizzato il nuovo capannone dovrà essere eseguita una nuova rilevazione fonometrica al fine di verificare, in corrispondenza dei ricettori destinati a residenza, considerati nella prima valutazione previsionale di impatto acustico presentata del 02.04.2015, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dovuti all'attività nel suo complesso;
2. La Ditta deve comunicare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad Arpae, la data di effettuazione di tali rilievi, almeno 7 giorni prima della loro esecuzione;
3. Le misure dovranno essere condotte secondo quanto stabilito dalle disposizioni del DPCM 14.11.1997 e condotte sia nel periodo diurno che notturno, qualora le sorgenti sonore funzionassero in continuo;
4. I risultati di tali misure fonometriche dovranno essere riportate in una relazione redatta ai sensi della DGR n. 673/2004 e dovranno riportare la descrizione delle eventuali opere di bonifica acustica qualora emergessero superamenti dei limiti in corrispondenza dei ricettori indagati. Tale relazione dovrà essere trasmessa al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad Arpae;
5. Qualora dovessero emergere superamenti dei limiti, le opere di mitigazione acustica dovranno essere

realizzate entro un mese dal Nulla Osta del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, salvo proroghe concesse in funzione della complessità dei lavori;

6. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
7. Nell'eventualità dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.